

Protocollo n. 19651 del 27-07-2023

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Trasmissione deliberazione 222-2023 emessa da SEZIONE REGIONALE CONTROLLO SICILIA

Mittente : CORTE DEI CONTI

Mail mittente : noreply-centralepareri@cor-teconticert.it

Si trasmette la deliberazione in allegato, relativa all'oggetto: "informativa costituzione societa partecipata con socio unico pubblico melilli servizi srl"

Sistema Informativo Centrale Pareri.

La presente comunicazione è stata generata automaticamente. Si prega di non rispondere direttamente a questo indirizzo.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Funzionario Responsabile

→ Al Comune di Melilli

Oggetto: **Trasmissione Deliberazione n. 222/2023/PASP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **222/2023/PASP**, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2023.

Distinti saluti

Boris Rasura

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BORIS RASURA
In Data/On Date:
mercoledì 26 luglio 2023 11:57:59



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 18 luglio 2023, composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente
Adriana	LA PORTA	Consigliere
Giuseppe	GRASSO	Consigliere relatore
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Referendario
Antonino	CATANZARO	Referendario
Massimo G.	URSO	Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni; visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (nel prosieguo, per brevità, TUSP);

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante "*Delega al governo in materia di servizi pubblici locali*";

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";

VISTO l'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Melilli (SR) prot. n. 14678 del 9 giugno 2023, prot. Corte dei conti n.5586 del 28/6/2023;

VISTA l'ordinanza n. 78/2023 del 17/7/ 2023, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'Adunanza consultiva per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, consigliere Giuseppe Grasso,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 14678 del 9 giugno 2023, acquisita con prot. Corte dei conti n.5586 del 28/6/2023; , il Comune di Melilli (SR) ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22 maggio 2023, avente ad oggetto: "*Costituzione società partecipata con socio unico. Approvazione bozza statuto e atto costitutivo, Melilli servizi srl*".

Oltre alla già menzionata deliberazione consiliare, il Comune di Melilli ha trasmesso vari allegati istruttori alla stessa, che ne costituiscono il presupposto ed in particolare il parere del collegio dei revisori dei conti.

Dalla documentazione versata in atti la costituenda società avrebbe per oggetto sociale:

- 1.informatizzazione documentazione dell'ente;
- 2.supporto all'attività di gestione dei tributi;
- 3.servizi sociali ed assistenza disabili;
- 4.organizzazione eventi e manifestazioni;
- 5.manutenzione parchi e riserve;
- 6.lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria, creazione , sistemazione e manutenzione di di aree a verde pubblico, compreso l'arredo urbano, di opere per la difesa del territorio e l'eliminazione del dissesto idrogeologico, di opere ambientali ed in ambito fluviale, di sistemazione idraulica e bonifica;
- 7.servizio di trasporto scolastico, disabili e trasporto sociale;
- 8.minuta manutenzione stradale e segnaletica;
- 9.progettazione engineering e back office;
- 10.manutenzione e e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- 11.servizi di portierato e custodia.

Si precisa inoltre che la società partecipata adotta nella *governance*, funzionamento e controllo i criteri e le modalità prevista dal legislatore per le società a partecipazione pubblica totale, svolgendo servizi ausiliari e/o strumentali per conto del Comune ed esclusivamente a favore di quest'ultimo per almeno l'ottanta per cento del fatturato sociale ed il rimanente a condizione della realizzazione di economie di scala o recuperi di efficienza.

Considerato in

DIRITTO

Una volta descritta compiutamente nei suddetti termini fattuali l'operazione societaria sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, *ex art. 5, comma 3, TUSP*, sull'atto deliberativo di partecipazione societaria inviato dal Comune di Melilli.

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica

precedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP) alla Corte dei conti, che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 dell'articolo in esame puntualizza che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali motivazioni.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Come è noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione adottata in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre ad esame i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un*

nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili" (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La verifica della Corte dei conti *ex art. 5, comma 3, TUSP*, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali ai quali è preordinato, ossia la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto.

Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo in esame (l'art. 5, comma 3, TUSP prevede testualmente: *"qualora la Corte non si pronunci entro il termine"* di sessanta giorni dal ricevimento, *"l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*).

La funzione attribuita alla Corte dei conti in detta materia trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo conosciuta dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della magistratura contabile.

Quanto all'ambito soggettivo, considerato che il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*, risulta di totale evidenza, alla luce di quanto precisato, che il Comune di Melilli sia assoggettato alle disposizioni del TUSP, e che, quindi, sia tenuto ad osservare, per quel che rileva in questa sede, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, ai fini della costituzione di una società a partecipazione pubblica o dell'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

Ed invero, l'atto deliberativo in esame è stato adottato dal Consiglio comunale del Comune di Melilli (art. 7, comma 1, lett. c, del TUSP).

Con riferimento, invece, al presupposto oggettivo, l'art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette"* da parte di Amministrazioni pubbliche (per *"partecipazione"* deve intendersi *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo TUSP).

L'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

Nella fattispecie, in base a quanto già illustrato in termini di fatto, risulta evidente come l'operazione sottoposta al vaglio della magistratura contabile consista nella partecipazione da parte del Comune di Melilli alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica.

Trattasi, dunque, di operazione societaria che rientra nel campo oggettivo di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP.

Ora, l'art. 5, comma 4, del TUSP, ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*"per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), le Sezioni regionali di controllo (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*) e la Sezione controllo Enti (*"per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"*).

Il suddetto criterio di riparto vale a radicare la competenza di questa Sezione ad effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP, in quanto l'atto deliberativo in esame rientra tra *"gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*.

Sotto altro profilo, gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”* (art. 3) e che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* (art. 4).

Ciò premesso, va evidenziato che la costituenda società svolge servizi che rientrano tra le competenze istituzionali del comune.

Per tale motivo, risultano rispettati i vincoli tipologici e finalistici di cui agli articoli 3 e 4 del TUSP.

L'art. 5, comma 3, TUSP delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti.

In ordine ai primi, il richiamo effettuato dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'impianto normativo evidenzia, pertanto, come gravi sull'Amministrazione precedente l'onere di inserire, nelle motivazioni della delibera di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi, con specifico riferimento alle valutazioni circa *"la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria"* dell'operazione di investimento, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi cardine dell'azione amministrativa.

Sul punto, la già richiamata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto *"sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)*.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La valutazione di conformità, da parte delle competenti sezioni della Corte dei conti, come ribadito dalle Sezioni riunite anche nelle successive deliberazioni adottate in materia, ha ad oggetto, infatti, la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera adottata dall'ente locale, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati da quest'ultima (primi fra tutti, eventuali allegati).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *"avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento*. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave

proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata" (così anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 53/2023/PASP).

Nella pronuncia da ultimo menzionata delle Sezioni riunite di questa Corte, si è anche chiarito che, nel campo degli investimenti societari, il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma ed in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampliamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR). Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente valutata dall'Amministrazione procedente, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

In particolare, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende intraprendere o proseguire.

Nel caso in esame la scelta di esternalizzare i servizi contenuta nella delibera consiliare risulta radicalmente priva di una motivazione sostanziale, tenuto conto della genericità dell'affermazione che il comune attualmente gestisce i servizi sopra evidenziati ricorrendo

ad appalti esterni con aggravio di costi e procedimenti, tale scelta creerebbe un risparmio di costi ed una loro migliore tracciabilità ai fini del rischio di corruzione.

Tale affermazione appare molto generica, e non è sostenuta da una analisi sui costi e ricavi secondo criteri di contabilità analitica - industriale, relativamente ai costi fissi e variabili per unità di servizio del comune, rispetto a quelli che dovrebbe svolgere la società, i quali sono elementi fondamentali per la costruzione di un business plan, budget ecc., e comunque, la suddetta analisi dovrebbe essere svolta secondo un serio controllo di gestione dei relativi centri di costo.

Quindi, il *Business Plan*, o altro documento equipollente, nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto).

Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne esponano le ipotesi di sviluppo. In particolare, occorre esplicitare la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente deve essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Non va trascurata, infatti, la rilevanza dei costi di personale nella *governance* di una società partecipata, considerata la loro incidenza sul quadro economico - finanziario.

Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (*break even point*) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Di tutto questo non vi è traccia nella richiesta di parere, e nella motivazione della delibera e ciò ha trovato conferma nel parere dei revisori dei conti del comune che appare perplesso e contraddittorio, ove si afferma di non essere in grado di effettuare alcuna valutazione tecnica, economica e finanziaria, pur nell'espressione di un parere di contenuto favorevole. Volendo in astratto prescindere da tutto ciò, si può affermare che da una semplice analisi comparativa tra i servizi facenti parte l'oggetto sociale ed il capitale sottoscritto di soli

€10.000,00 tale attività non appare sostenibile sotto il profilo economico e di conseguenza finanziario e patrimoniale, poiché totalmente insufficiente a finanziare e coprire i costi dei suddetti servizi, in assenza di chiare fonti di entrata, tenendo conto che per le loro specifiche peculiarità, per alcuni di essi non sono oggettivamente conseguibili dei ricavi.

Dunque, non si comprende come la società, vista la misura del proprio patrimonio netto che coincide solamente con il capitale sociale, tenuto conto dei costi necessari del personale e delle materie prime, possa “autonomamente” già nei primi tre mesi di vita svolgere tali attività e mantenere gli equilibri di bilancio, secondo i principi del Codice civile e delle direttive europee in materia di societaria.

Ne deriva un giudizio di non conformità del deliberato “a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8” TUSP.

Tutto ciò premesso e considerato,

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana esprime, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 TUSP, parere negativo in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di Melilli (SR) del 22 maggio 2023, n. 34, avente ad oggetto: “Costituzione società partecipata con socio unico. Approvazione bozza statuto e atto costitutivo, Melilli servizi srl”.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di Melilli (SR), ai sensi dell’articolo 5, comma 4, TUSP.

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale, al Comune di Melilli (SR), ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 luglio 2023.

IL RELATORE

Giuseppe Grasso

GIUSEPPE
GRASSO
CORTE DEI
CONTI
25.07.2023
07:06:34
GMT+00:00



IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

 SALVATORE PILATO
CORTE DEI CONTI
25/07/2023 11:29:53 GMT+01:00

Depositato in Segreteria in data 26 luglio 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BORIS RASURA
In Data/On Date:
mercoledì 26 luglio 2023 11:57:09